

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto**

in persona dei magistrati

- 1)Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
- 2)Dr. Michele Campanale - Consigliere
- 3)Dr.ssa Anna Maria Marra - Consigliere ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. xxx del ruolo generale anno 2020, riservata per la decisione all'udienza del 16.12.2022

tra

**BANCA**, rappresentata e difesa dall' avv. (omissis) giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado

Appellante

e

P(omissis), rappresentato e difeso dall'avv (omissis) giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione

Appellato

nonchè

**BANCA CESSIONARIA**, quale cessionaria da **BANCA** del rapporto bancario controverso, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis) giusta procura allegata all'atto di costituzione dell'8.7.2022

Intervenuta

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

L'avv (omissis) per l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il finale rigetto della domanda attrice, con vittoria delle spese del doppio grado e condanna della controparte alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in conseguenza della sentenza di primo grado .

L' avv. (omissis) per l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e distrazione .

Gli avv (omissis) per la banca intervenuta hanno aderito alle conclusioni dell'appellante .

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con citazione datata 13.7.2020, **BANCA** interponeva appello avverso la sentenza n. xxx/2020, emessa dal Tribunale di Taranto il 18.6.2020, con cui, in accoglimento della domanda spiegata da P(omissis) in relazione al c/c intrattenuto con la banca, la stessa era stata condannata al pagamento della somma di E 65.360,88 oltre alle spese di lite .

Nell'atto di appello si contesta la decisione impugnata, eccependo innanzitutto la mancanza e contraddittorietà della sua apparente motivazione; si lamenta inoltre il vizio di Ultrapetizione (avendo il Giudice liquidato una somma superiore a quella richiesta ), l'inammissibilità dell'azione di ripetizione a conto corrente ancora aperto, l'ingiustificato rigetto dell'eccezione di prescrizione in riferimento alle rimesse solutorie ultradecennali e si conclude chiedendo il finale rigetto delle pretese di controparte .

Si costituiva anche in questo grado l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame con ulteriore vittoria di spese.

Accolta la richiesta di sospensiva, veniva espletato un supplemento di CTU contabile e nel giudizio si costituiva **BANCA CESSIONARIA** quale cessionaria del rapporto controverso; all'udienza di p.c. del 16.12.2022 la causa passava definitivamente in decisione con la concessione dei termini di legge per scritti conclusivi.

L'appello appare fondato e va quindi accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza .

Premessa la condivisione da parte della Corte delle serrate critiche rivolte nell'atto di appello allo "stile" motivazionale del Giudice di prime cure, in quanto ridondante, appesantito da inopportune citazioni e spesso del tutto eccentrico rispetto alla sostanza delle questioni giuridiche controverse, eppur nella consapevolezza che ciò non può comportare in questa sede una declaratoria di nullità della decisione ma

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

soltanto una sua pressochè completa ri-motivazione, appare necessario analizzare punto per punto le doglianze di parte appellante .

Non coglie nel segno l'eccezione di ultrapetizione, perché nell'originario atto di citazione il P(omissis) chiedeva sì la condanna della banca alla restituzione della somma di E 25.893,56 ma subito dopo aggiungeva "ovvero alla somma maggiore o minore che si determinerà all'esito dell'espletanda CTU", mentre va pienamente condivisa la necessaria delimitazione della domanda attrice alla richiesta di accertamento del saldo alla data del 30.6.2016, essendo il rapporto di c/c ancora in essere al momento della proposizione della domanda, sicchè non è nella specie ammissibile alcuna azione di ripetizione ( cfr Cass n. 2448/2010 ) .

A tal proposito va qui ribadito che sono ammissibili le sole domande di accertamento ( non quelle di ripetizione ) proposte dal correntista a rapporto ancora in essere, sussistendo il suo interesse a rimuovere situazioni di incertezza oggettiva e/o di ingiustizia che possono protrarsi nel tempo ed influenzare negativamente il prosieguo della vicenda contrattuale .

Tale indirizzo interpretativo è per altro del tutto conforme ai precedenti di questa Corte ed alla costante linea interpretativa della Cassazione ( cfr Cass SU n. 24418/2010 in motivazione e Cass nn 798/2013 – 21646/2018 ), non essendovi quindi alcun motivo per sovvertirlo in questa sede .

Fondato è anche il motivo di appello concernente il rigetto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie .

Il primo Giudice, che ha così opinato in base a prolisse considerazioni non sempre pertinenti al tema, aderendo all'ormai risalente giurisprudenza della Suprema Corte ( sent. n. 24418/2018 ), non ha infatti tenuto in alcun conto la più recente evoluzione della giurisprudenza della Cassazione in materia, cui questa Corte ha ormai da tempo convintamente aderito, secondo cui, posta la nota distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della decorrenza della prescrizione, per le prime il termine decorre dai singoli versamenti e per le seconde dalla chiusura del conto (cfr ex multis Cass nn 21225/2022 – 29411/2020 – 24051/2019 – 27704/2018).

La banca appellante ha quindi ragione di dolersi del rigetto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata, tant'è che la Corte ha poi dovuto disporre sul punto supplemento di CTU a mezzo dello stesso dott. (omissis), che ha concluso il suo elaborato ri-determinando il saldo complessivo del c/c n. 1010/2485 alla data del 30.6.2016 in E 3.846,25 a credito del correntista .

A tale condivisibile conclusione, che ha tenuta ferma anche a fronte delle osservazioni dei CTP, il CTU è giunto dopo aver correttamente evidenziato che: a) il primo contratto di affidamento risale al 13.7.2001 ( seguito da quelli del 2.7.2002 e del 14.1.2003 ) sicchè per il periodo precedente tutte le rimesse vanno considerate come solutorie in mancanza di espressa pattuizione scritta di concessione di fido ex art 117 TUB; b) mancano anche specifiche pattuizioni scritte per le CMS e per le altre spese, che vanno quindi espunte dal ri-calcolo; c) va del tutto esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi ( sia a debito che a credito ) in mancanza anche qui di espressa pattuizione scritta dopo l'emanazione della delibera CICR del 9.2.2000 .

Va infine aggiunto che il CTU, preso atto che la prescrizione era stata validamente interrotta in data 22.12.2015, ha calcolato il decennio a ritroso adottando il criterio del saldo-banca e non quello ( propugnato dal CTP dell'attore ) del saldo-rettificato sulla scorta della giusta considerazione, già fatta propria da questa Corte in precedenti decisioni, secondo cui la natura solutoria o meno delle rimesse sul c/c va determinata ad momento del loro versamento e non ex-post dopo la rettifica dei conti .

In conclusione, in totale riforma dell'impugnata sentenza, va unicamente dichiarato che il saldo del c/c in contestazione alla data del 30.6.2016 è di E 3.846,25 a credito del correntista, senza poter emettere alcuna pronunzia di ripetizione a rapporto ancora in corso .

Stante l'esito complessivo della lite nei due gradi, appare più che giustificata la totale compensazione delle spese, con la precisazione che tutti gli oneri di CTU vanno suddivisi in parti uguali poiché affrontati nel reciproco interesse di fare chiarezza sulle rispettive partite di dare-avere .

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :

1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Taranto n. 1066/2020 del 18.6.2020, dichiara che il saldo corretto del conto corrente in

contestazione alla data del 30.6.2016 è pari ad E 3.846,25 a credito del correntista, compensando tra le parti le spese di lite e ripartendo in misura uguale quelle di CTU ;  
2. Compensa tra le parti anche le spese di questo grado, sempre con ripartizione al 50% delle spese del supplemento di CTU .

Così deciso in Taranto in data 29.3.2023, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto .

Il Presidente estensore - dott. Pietro Genoviva

EX PARTE